

## **INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA CULTURA IN MERITO ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO IN AMBITO DELLA VIA**

- **Finalità**
- **Ambito di applicazione**

### **Finalità**

Quanto segue ha lo scopo informativo in merito ad alcuni quesiti sulla disciplina normativa in materia di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e sua correlazione nell'ambito della VIA.

Con le modifiche intervenute al D.lgs. 152/2006 è stato introdotto all'art. 23 co. 1, la lett. g-ter del D.Lgs 152/06, che prevede quale documento da allegare all'istanza di VIA, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Attesa la esclusiva competenza in materia del Ministero della Cultura, si riportano di seguito stralci della posizione espressa dal predetto dicastero, con nota MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV II|29/11/2022|0042483-P| [34.01.04/10.6/2020], con nota MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV II|01/12/2022|0042936-P| [34.01.04/10.1/2020] e con nota MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV II|20/12/2022|0044920-P| [34.01.04/10.16/2020]

Per l'eventuale rilascio delle citate note si potrà utilmente far riferimento all'Ufficio [dg-abap.servizio2@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@cultura.gov.it).

## Ambito di applicazione

Stralcio della nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio II, prot. MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV II|29/11/2022|0042483-P| [34.01.04/10.6/2020]

### **Per la VIA di un impianto fotovoltaico in area industriale è necessario avere la verifica archeologica preventiva?**

L'art. 25, c. 1, del D.Lgs 50/2016 nell'ultimo periodo recita: «*La trasmissione della documentazione suindicata [scil. la c.d. "VIArch" o Relazione archeologica i cui contenuti sono meglio definiti e descritti al punto 4 delle Linee Guida] non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti*».

Pertanto, nel caso in cui i pannelli dell'impianto FTV in progetto siano collocati sulla sommità di edifici industriali e/o infissi nelle fondazioni di essi, considerato che l'impatto sull'eventuale patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo è nullo, come previsto dal citato art. 25, c. 1, non è necessario presentare la documentazione prodromica utile a conoscere la consistenza del patrimonio archeologico, in quanto le opere in progetto non contemplano potenziali interferenze con esso.

Tuttavia, se il progetto dell'impianto prevede che alcune delle opere (ad esempio, cavidotti o sottostazioni elettriche) interferiscano con il sottosuolo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, ovvero si estendano nel territorio di riferimento anche in superfici esterne all'area industriale e non costruite, si configura la necessità di acquisire i dati e la documentazione prevista dalla norma citata, che sono necessari alla competente Soprintendenza a valutare la necessità di avviare la procedura prevista al c. 8 e ss. del medesimo art. 25. Tale adempimento è particolarmente significativo laddove la costruzione dell'impianto industriale è stata eseguita in altro contesto normativo e, quindi, in assenza dell'esercizio da parte della Soprintendenza delle adeguate attività di tutela, per cui non è possibile escludere che le lavorazioni sottese all'edificazione stessa abbiano intercettato e/o intaccato presenze archeologiche sepolte.

Laddove l'impianto in progetto rientri interamente nella fattispecie contemplata nell'ultimo periodo del succitato art. 25, c. 1, il Proponente, nel trasmettere al Soprintendente competente il progetto di fattibilità tecnico economica, può produrre specifica dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal RUP, con l'attestazione motivata dell'esclusione delle opere dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come previsto nel punto 2, primo periodo, delle Linee Guida.

Si rammenta che, come esplicitato dal medesimo punto 2 delle Linee Guida, ai sensi dell'art. 25, c. 7, sono esclusi dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico anche i lavori concernenti opere ricadenti in aree e parchi



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4622/4720  
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it

archeologici formalmente individuati ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 e nelle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, c. 1, let. m) del medesimo D.Lgs. 42/2004.

**In caso positivo se il MIC non risponde nei termini, si può procedere all'invio dell'istanza facendo valere il silenzio assenso come "verifica" del MIC?**

Con l'atto previsto al D.Lgs. 152/2006, art. 23, c. 1, let. *g-ter*), il Soprintendente dichiara e attesta una delle seguenti fattispecie:

1. il progetto non è assoggettabile alla procedura di VPIA per i motivi previsti dall'art. 25, c.1 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016, avallando la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal RUP prevista al punto 2 delle Linee guida. In tal caso, la norma non prevede un termine specifico per il rilascio dell'atto del Soprintendente a seguito della presentazione della dichiarazione del RUP: si ritiene possa trovare applicazione il termine di 30 giorni previsto all'art. 2, c. 2 della L. 241/1990. In caso di silenzio da parte della Soprintendenza, ai fini della presentazione dell'istanza di verifica di impatto ambientale (VIA), il Proponente può produrre la stessa dichiarazione sostitutiva del RUP, dimostrando la mancata risposta della Soprintendenza nei termini;
2. all'esito della fase prodromica (D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1, di cui al punto 4 delle "Linee guida"), il Soprintendente non ha ritenuto di attivare la procedura di VPIA ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, a causa del rischio archeologico basso, molto basso o nullo sotteso alle opere previste. Il termine previsto dall'art. 25, c. 3 è di «trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1», ovvero di sessanta giorni «per i progetti di grandi opere infrastrutturali»;
3. all'esito della fase prodromica, il Soprintendente ha ritenuto di attivare la procedura di VPIA ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, è stato stipulato l'accordo di cui al successivo comma 14 e sono state eseguite le indagini archeologiche preventive relative alla prima fase della procedura di VPIA (punto 6 delle Linee Guida), che hanno permesso di valutare natura, estensione e consistenza dei depositi archeologici individuati e, quindi, di valutare la compatibilità delle opere in progetto con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico. In tal caso, il termine per produrre l'atto dipende dal termine per la conclusione delle indagini preventive posto che, ai sensi dell'art. 25, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 14/02/2022, il termine per la conclusione della VPIA è fissato dal Soprintendente in ragione dell'estensione dell'area interessata, nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo art. 3 del D.P.C.M. 14/02/2022 (con possibilità di proroga).

Stralcio della nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio II, MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV II|20/12/2022|0044920-P| [34.01.04/10.16/2020]

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, c. 1, let. *g*) e dell'art. 23, c. 1, let. *a*) del D.Lgs. 152/2006 e degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di VPIA è preliminare alla VIA e i relativi esiti devono essere integrati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica sottoposto a VIA, tale atto non può essere acquisito nel corso della VIA, posto che la sua funzione è proprio quella di garantire l'avvenuta conclusione della VPIA nell'ambito della progettazione di fattibilità.

Pertanto, l'esito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, laddove ritenuta necessaria e comprensiva delle indagini sul campo almeno di prima fase, dovrà concludersi prima della conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2016, in quanto le risultanze di detta procedura sono propedeutiche all'espressione del parere finale da parte dell'Amministrazione competente.

Nel dare riscontro alla vs. email in oggetto, con la quale si chiedono informazioni circa l'applicabilità alle opere private di pubblica utilità (nello specifico, impianti destinati a produzione di energia da fonti rinnovabili) del regime di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016, laddove detti progetti siano sviluppati interamente con capitali privati senza accesso a fondi pubblici, si rappresenta quanto segue.

Il recente aggiornamento all'articolo 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per tutte le opere assoggettabili a VIA il proponente debba presentare *«il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...»* (lettera così modificata dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020).

L'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 recita: *«Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica...»*.

Pertanto, dal combinato disposto dei sopra menzionati articoli discende che il regime della verifica preventiva dell'interesse archeologico si intende esteso anche alle opere escluse dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, laddove esse, per il loro impatto sul territorio e sul patrimonio, siano state assoggettate a VIA, ivi comprese le tipologie finalizzate a realizzare impianti per la produzione di energia elettrica in questione.

In riferimento all'oggetto della presente e della precedente comunicazione ns. prot. n. 42483 del 29/11/2022, preme anticipare a codesto Ministero che, in considerazione della frequenza dei quesiti legati alla disciplina della verifica preventiva di interesse archeologico pervenuti allo Scrivente, si sta predisponendo una pagina di risposta alle FAQ che possa essere il più completa possibile.

Nelle more dell'attivazione del suddetto servizio, si chiede a codesta Direzione Generale di inoltrare i quesiti per le vie ufficiali rappresentando gli stessi in forma di elenco, al fine di consentire a questo Ufficio di rispondere in maniera onnicomprensiva e, in quanto tale, esaustiva.